

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA" AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Azzano Decimo, 20.12.2019

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA RENDE NOTO

Che si intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti legali da contattare per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza e patrocinio legale ad uso dell'UTI Sile e Meduna e dei Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, aderenti alla Centrale di Committenza (di seguito: enti aderenti).

Ricordato che in data 05.01.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione della centrale di committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini;

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Viste le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Vista la determina del Responsabile della Centrale di Committenza n. 300 del 20/12/2019 di approvazione del presente avviso

Il presente Avviso nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

L'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è impegnativo per le Amministrazioni aderenti le quali si riservano, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

La richiesta di inserimento nell'elenco è finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti legali dal quale attingere per individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo per gli incarichi di assistenza, patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali gli enti aderenti sono parti, nonché per incarichi di consulenza in materia legale. L'elenco potrà essere utilizzato anche nei casi di mediazione assistita o di assistenza stragiudiziale.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i comuni aderenti potranno procedere all'individuazione dei professionisti iscritti per l'affidamento degli incarichi in oggetto.

Art. 1 – Oggetto

L'Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A) contenzioso amministrativo;
- B) contenzioso civile;
- C) contenzioso del lavoro:
- D) contenzioso penale;
- E) contenzioso tributario.

L'Elenco, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati iscritti all'Elenco.

L'Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di prestazioni di servizi legali. Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento. I professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 2 anni;
- in alternativa al requisito di iscrizione all'Ordine da almeno due anni, aver espletato almeno n. 3 patrocini di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco.

Art. 3 – Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco aperto di avvocati esterni da redigersi in carta libera esclusivamente sul facsimile allegato (All. A), scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, indicando il/i settore/i giuridicolegale/i (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario), per il/i quale richiede l'iscrizione.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

<u>uti.silemeduna@certgov.fvg.it</u> con il seguente oggetto e testo di messaggio PEC "*Richiesta di iscrizione – elenco professionisti legali – centrale di committenza UTI Sile e Meduna*".

Il messaggio di testo dovrà recare l'indicazione del mittente (ragione sociale e sede) e dovrà contenere, in allegato, la documentazione di seguito elencata:

- a) domanda di iscrizione di cui all'allegato A;
- b) il Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con l'indicazione delle materie e competenze specifiche. In particolare, dovranno essere indicati gli eventuali incarichi di patrocinio legale e di consulenze svolte per conto di pubbliche amministrazioni con specificazione dell'esito.

In caso di Studio Associato la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal professionista delegato con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco; i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare tutti i documenti sopra richiamati.

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile e sottoscritti digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, qualora per disguidi postali o di altra natura, la documentazione non pervenisse all'ente in termini utili.

In caso di domanda di iscrizione presentata da un'associazione professionale o da una società di avvocati, il singolo avvocato che ne fa parte non può presentare, anch'egli, domanda di iscrizione all'elenco o viceversa.

In caso di domanda di iscrizione presentata sia dall'associazione professionale e/o da società di avvocati, sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i richiedenti, sarà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima.

Art. 4 – Formazione e Aggiornamento dell'Elenco.

Le domande di nuova iscrizione, complete - conformi e correttamente pervenute, saranno esaminate dal Responsabile della Centrale di Committenza.

Nella formazione dell'elenco si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Gli avvocati verranno iscritti in ordine alfabetico nella/e sezione/i richiesta/e purché in possesso dei requisiti previsti.

L'ente si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

I professionisti si intendono iscritti nell'elenco, salvo diversa comunicazione via Pec della stazione appaltante nei trenta giorni successivi la domanda.

Il professionista già iscritto nell'elenco ha diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di un nuovo curriculum.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza da parte dei singoli enti.

Al momento del conferimento dell'incarico dovrà essere verificata l'assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Per il conferimento dell'incarico, si attingerà dall'elenco tramite formale richiesta di almeno due preventivi, tenendo conto di:

- a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto e dichiarate/a nei curricula:
- b) corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) equa ripartizione, restando ferma la necessaria competenza professionale richiesta dallo specifico incarico;
- e) Foro di competenza.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte dell'Ente, il professionista dovrà far pervenire al Comune dichiarazione formale di accettazione. Prima dell'inizio dell'attività dovrà presentare all'Ente un preventivo analitico contenente la stima dei costi, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento

del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Gli enti aderenti si riservano la facoltà di derogare ai suddetti principi per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile dì riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente. Al medesimo professionista potrà dunque essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- 2. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente
- 3. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, o sia comunque di particolare complessità o rilevanza, ragion per cui si renda opportuno il ricorso all'apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza, eventualmente anche al di fuori del presente Elenco.

In ogni caso tali criteri potranno essere derogati in presenza di ulteriori fattispecie che in maniera oggettiva non consentano l'affidamento mediante comparazione tra professionisti.

Art. 6 – Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'elenco.

Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato mediante la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'amministrazione;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

I compensi professionali non possono essere superiori agli onorari stabiliti dal tariffario di cui al Decreto Ministero della Giustizia 10/03/2014, n.55 e dovranno tener conto anche dell'eventuale costo del domiciliatario.

Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico. Eventuali circostanze o fatti intervenuti nel corso del giudizio, suscettibili di determinare una variazione in aumento rispetto a quanto preventivato dovranno essere previamente comunicate e motivate nonché precedute da apposito provvedimento che autorizzi l'ulteriore spesa.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per l'Ente in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

Art. 8 - Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

- 1. a comunicare prontamente all'Ente interessato l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- 2. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- 3. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- 4. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per l'Ente, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- 5. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'UTI Sile e Meduna, nonché sui siti istituzionali dei Comuni aderenti.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul sito internet dell'UTI Sile e Meduna e non provvederà a comunicazioni personali. Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'UTI Sile e Meduna.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa in materia di privacy, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati è l'UTI Sile e Meduna, il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile della Centrale di Committenza.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione che affida l'incarico è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 - Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi alla Centrale di Committenza, e-mail: centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA Dott.ssa Michela BIASUTTI Doc. firmato digitalmente